

Protocollo relativo all'applicazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia sulla concessione di un credito di 7 milioni di franchi svizzeri alla Turchia

Concluso il 3 dicembre 1965

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 gennaio 1966

(Stato 29 gennaio 1966)

In riferimento all'Accordo², firmato in data odierna, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia sulla concessione di un credito di 7 milioni di franchi svizzeri alla Turchia,

le due Parti contraenti

hanno convenuto quanto segue:

I. Definizione dei termini «beni d'investimento» e «prestazioni»

Per beni d'investimento, giusta l'articolo 2 dell'Accordo³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia (appresso: Accordo), s'intendono i beni d'investimento, di considerevole importanza per lo sviluppo economico della Turchia, che giustificano un lungo periodo di ammortamento, segnatamente attrezzature per officine idroelettriche, l'industria dei trasporti e delle telecomunicazioni, gli impianti portuali, le miniere, ecc., come quelle destinate allo sviluppo dell'infrastruttura, alla produzione energetica, alle industrie dei prodotti fondamentali (compresa l'industria tessile) e allo sfruttamento dei prodotti del suolo.

Per prestazioni, ai sensi dell'articolo 2, s'intendono, principalmente, le prestazioni importanti nel campo della proprietà intellettuale, ad esempio, le prestazioni degli ingegneri-consulenti.

II. Apertura del credito e organismi svizzeri incaricati dell'esecuzione dell'Accordo

La Confederazione Svizzera, con l'entrata in vigore dell'Accordo stanzia un credito alla Banca Centrale della Repubblica di Turchia (appresso: BCRT), che agisce in nome della Repubblica di Turchia.

La Divisione del commercio⁴ del Dipartimento federale dell'economia pubblica⁵ (in seguito: Commercio) riscontra le domande dei fornitori svizzeri di beni d'investimento.

RU 1966 424

¹ Dal testo originale francese.

² RS 0.973.276.323

³ RS 0.973.276.323

⁴ Oggi: Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

timento e di prestazioni (appresso: forniture) e ne decide l'ammissione. L'Amministrazione delle finanze del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane⁶ (appresso: Finanze) amministra il credito. All'Ufficio svizzero di compensazione (appresso: USC) spetta l'esecuzione tecnica.

III. Procedura di consultazione

1. I fornitori svizzeri interessati chiedono un preavviso al Commercio. (Quanto al tenore del preavviso, vedi allegato.)
2. Il Commercio, non appena riscontrata la conformità della domanda di beni d'investimento e di prestazioni ai disposti dell'Accordo e l'ammissibilità della stessa, trasmette gli esemplari da 1 a 4 del preavviso positivo al fornitore svizzero. La durata di validità del preavviso è di tre mesi e può essere prolungata, ove le circostanze lo giustificino.
3. Il fornitore svizzero trasmette all'importatore turco gli esemplari da 1 a 3 del preavviso.
4. L'importatore turco invia gli esemplari 1 e 2 alla BCRT che, a sua volta, informa il Commercio se accetta o no di addossare il pagamento dell'ordinazione, integralmente al credito stanziato; tale comunicazione va eseguita, mediante l'esemplare 1 del preavviso, entro tre mesi dopo l'emissione di quest'ultimo.
5. Ove la BCRT abbia dato il suo accordo, il Commercio informa il fornitore che il pagamento della fornitura può definitivamente essere addebitato al credito e che la somma corrispondente è stata riservata.

IV. Procedura di pagamento

I pagamenti avvengono in virtù di un mandato di pagamento semplice o di un credito documentato (accreditativo).

A. Mandato di pagamento semplice

1. La BCRT invia, con riferimento al preavviso, il mandato di pagamento all'USC.
2. L'USC si assicura che il fornitore ha adempito, nel limite possibile, le condizioni menzionate al numero 8 dell'allegato e, in caso contrario, lo invita a provvedervi. Non appena tali condizioni sono adempiute, l'USC procede al pagamento del fornitore svizzero, addossando la somma corrispondente al credito ed invia, successivamente, una nota di addebitamento alla BCRT.

⁵ Oggi: Dipartimento federale dell'economia (DFE).

⁶ Oggi: Dipartimento federale delle finanze (DFF).

B. Credito documentato (accreditativo)

1. La banca turca privata invia a quella svizzera un mandato d'apertura dell'accreditativo.
2. La BCRT invia, simultaneamente, all'USC un doppio del mandato d'apertura dell'accreditativo e il mandato corrispondente di pagamento della BCRT, riferentesi al preavviso.
3. L'USC si assicura che il fornitore ha adempiuto, nel limite possibile, le condizioni menzionate al numero 8 dell'allegato e, in caso contrario, lo invita a provvedervi. Non appena tali condizioni sono adempiute, l'USC conferma alla banca svizzera privata che la incaricherà di eseguire il pagamento dell'accreditativo, a sua richiesta, ovvero dopo presentazione dei documenti di spedizione alla banca svizzera.
4. A sua domanda, l'USC fa eseguire il pagamento alla banca svizzera privata, addossando la somma corrispondente al credito, e invia, successivamente, una nota di addebito alla BCRT.

C. Successivo aumento della somma approvata

Se, per qualsiasi ragione (ad esempio, a cagione di modificazioni tecniche durante la fabbricazione), l'ammontare delle forniture dovesse eccedere quello approvato dalla BCRT ed ove, per l'eccedenza, non si fosse potuto approvare un preavviso supplementivo, la BCRT trasmetterà direttamente alla banca svizzera privata la copertura di tale eccedenza.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'Accordo.

Fatto in Ankara, in due esemplari, il 3 dicembre 1965.

(Seguono le firme)

*Allegato***Tenore del preavviso**

1. Fornitore dei beni d'investimento e di prestazioni svizzere.
2. Fabbricante o autore delle prestazioni.
3. Importatore turco o beneficiario di prestazioni turco.
4. Natura ed origine della merce o della prestazione.
5. Data della fornitura o dell'esecuzione della prestazione.
6. Quantità; ammontare complessivo della fornitura o della prestazione.
7. Ammontari e scadenze.
8. In caso di ammissione della fornitura nell'ambito del credito, il richiedente è invitato a trasmettere all'USC il testo del contratto privato, un doppio originale della fattura, un certificato di origine come anche ogni documento comprovante la fornitura della merce. Per le prestazioni devono essere trasmesse, oltre al contratto privato e al doppio originale della fattura, anche i documenti che eventualmente occorressero per comprovare l'origine svizzera della prestazione.